DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2019 268/2019/R/EEL

<u>DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE FIUMESANTO, DI EP</u> PRODUZIONE S.P.A., NELLA ZONA SARDEGNA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1070^a riunione del 25 giugno 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 31 dicembre 2018 (di seguito: Pniec);
- la comunicazione di EP Produzione S.p.a. (di seguito: EP Produzione), del 1 agosto 2018, prot. Autorità 23168, del 2 agosto 2018 (di seguito: prima comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP Produzione, del 12 dicembre 2018, prot. Autorità 35519, del 13 dicembre 2018 (di seguito: seconda comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 1 febbraio 2019, prot. Autorità 2738, del 4 febbraio 2019 (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP Produzione, dell'11 giugno 2019, prot. Autorità 15536, di pari data (di seguito: terza comunicazione EP Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi inizianti per 63 e 65 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
 - in caso di istanza pluriennale, Terna esprima il proprio parere circa la probabilità che l'impianto sia essenziale nel periodo pluriennale indicato nella richiesta;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'impianto Fiumesanto, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65 della deliberazione 111/06, sino al 31 dicembre 2020;
- con la prima, la seconda e la terza comunicazione EP Produzione, l'omonimo utente:
 - ha evidenziato che l'approvazione dei *Best Available Techniques Reference Documents* a livello comunitario richiede investimenti di adeguamento sull'impianto Fiumesanto entro il mese di agosto 2021 (di seguito: investimenti di adeguamento); ciò implica che, nel corso del 2019, siano adottate le decisioni circa l'esigenza di effettuare gli investimenti di adeguamento e in merito alla programmazione degli stessi, anche in funzione dell'utilità dell'impianto per il sistema elettrico nel periodo successivo al 2020;
 - ha presentato istanza di proroga del termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto Fiumesanto, sino al termine dell'anno 2025 o sino al termine antecedente in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta (di seguito anche: istanza di proroga);
 - ha previsto che, ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale degli investimenti per adeguamento, sia applicato un periodo di ammortamento compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il 31 dicembre 2025 (o il termine antecedente in relazione al quale l'istanza di proroga sia eventualmente accolta);
 - si è impegnato, per ciascun anno del periodo compreso tra gli anni 2021 e 2025 (o il termine antecedente in relazione al quale l'istanza di proroga sia eventualmente accolta), a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione, al netto dei costi per ammortamento e remunerazione del capitale relativo agli investimenti di adeguamento (di seguito: costi fissi per adeguamento), a un importo non

- superiore a quello indicato nella seconda comunicazione EP Produzione (di seguito: limite superiore ai costi fissi riconosciuti dei cespiti esistenti) e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto al netto dei costi fissi per adeguamento definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;
- il Pniec prevede, in generale, il superamento della generazione elettrica a carbone entro l'anno 2025 e, nel caso specifico della Sardegna, detto superamento è subordinato alla realizzazione di sviluppi infrastrutturali connessi a una nuova interconnessione Sardegna-Sicilia-Continente insieme a nuova capacità di generazione a gas o capacità di accumulo, nonché all'installazione di ulteriori compensatori; dagli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale relativi agli anni 2018 e 2019 risulta che l'avvio dei cantieri della citata interconnessione, su cui peraltro il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità si sono riservati le proprie valutazioni, è, allo stato, indicato nell'anno 2025;
- con la comunicazione Terna, l'omonima società, rispetto all'istanza di proroga di cui ai precedenti alinea, ha comunicato all'Autorità la sussistenza delle condizioni di essenzialità sino all'anno 2024 incluso;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è stato possibile valutare positivamente, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'ipotesi di procedere ad accogliere l'istanza di proroga relativa all'impianto Fiumesanto, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che questa unità sia assoggettata al predetto regime anche per gli anni dal 2021 al 2024 piuttosto che stabilire che, con riferimento ai menzionati anni, sia esclusa dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberata dai vincoli di offerta previsti dalla disciplina sull'essenzialità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere, nei termini esplicitati ai successivi alinea, l'istanza di proroga dell'ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da EP Produzione, con la prima, la seconda e la terza comunicazione omonima, per l'impianto Fiumesanto, precisando che:
 - l'applicazione del regime di reintegrazione dei costi all'impianto Fiumesanto sia estesa sino al 31 dicembre 2024, coerentemente con quanto indicato da Terna con la comunicazione omonima;
 - con riferimento a ciascun cespite che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e sia incluso nel novero degli investimenti di adeguamento, sia applicato un periodo di ammortamento, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 preveda che il periodo di ammortamento termini successivamente;
 - fatto salvo quanto previsto al precedente alinea rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli investimenti di adeguamento, il numero di anni complessivi del

periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;

- per ciascun anno compreso tra gli anni 2021 e 2024, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione dell'impianto Fiumesanto, al netto dei costi fissi per adeguamento, siano non superiori all'importo indicato volontariamente come limite nella seconda comunicazione EP Produzione;
- in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
- i passaggi dell'istanza di proroga in merito alla gestione delle assicurazioni per la copertura di rischi di natura industriale sono intesi nel senso di includere, ai fini della determinazione dei costi fissi soggetti al limite superiore ai costi fissi riconosciuti, la somma dei costi assicurativi e degli eventuali costi connessi agli eventi oggetto di copertura al netto dei relativi rimborsi assicurativi ottenuti;
- qualora, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto Fiumesanto risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2024, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2024 sia determinato escludendo i cespiti relativi agli investimenti di adeguamento, essendo già stati ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;
- nel caso in cui l'impianto Fiumesanto non risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2024, la gestione delle partite economiche che residuano al termine del periodo di applicazione del citato regime con riferimento ai cespiti relativi agli investimenti di adeguamento, quali, ad esempio, il valore residuo del capitale investito, sarà disciplinata con successivo provvedimento;
- salvo quanto descritto ai precedenti alinea, l'assoggettamento dell'impianto Fiumesanto al regime di reintegrazione implica la piena applicazione della disciplina relativa al medesimo regime, anche per le parti dell'istanza di proroga

 come la stima dei costi fissi riconosciuti relativi al capitale investito – elaborate secondo criteri difformi dalla menzionata disciplina

DELIBERA

1. di accogliere, per le ragioni e nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di proroga dell'ammissione alla reintegrazione dei costi, avanzata da EP Produzione con la prima, la seconda e la terza comunicazione omonima per l'impianto Fiumesanto,

prevedendo che l'applicazione del regime di reintegrazione di cui all'articolo 65 al predetto impianto sia estesa sino al 31 dicembre 2024;

- 2. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e ad EP Produzione;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini